

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **prof.ssa Laura Caccamo** nata a Catania il 13.04.1976 ed ivi residente in via Orto Limoni n.23, C.F. CCCLRA76D53C351J, elettivamente domiciliata in Catania, via Padova n.41 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione, ai fini della mobilità del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e quindi per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali in provincia di Catania indicati in domanda di mobilità e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita con precedenza rispetto ai docenti immessi in ruolo in fase C nel piano straordinario di assunzioni e reclutati dalle graduatorie di merito del concorso ordinario che vantano un minor punteggio per la mobilità

PREMESSE



La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado¹ e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'1.09.2014 in Emilia Romagna con assegnazione presso l'ITCG "A. Tramello" di Piacenza.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase B1 della mobilità, invocando il trasferimento in quasi tutti gli Ambiti della Sicilia², ove risiede (a Catania) con la famiglia.

Alla domanda di mobilità della ricorrente veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 28 (ed ulteriori punti 6 per il ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2005/2006 presso l'ITI Paritario "Copernico" di Catania, dal 2008/2009 al 2012/2013 presso l'Istituto Paritario "I. Newton" di S. G. La Punta e nell'a.s. 2013/2014 presso il Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" di Enna (cfr. certificato di servizio), per un totale di 9 anni.

Conseguentemente non otteneva il trasferimento sperato, venendo invece trasferita a Roma (Ambito 0001 Lazio), presso l'IIS "C. Cattaneo".

Tuttavia, per il corrente a.s. 2016/2017 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'IPSSEOA "G. Falcone" di Maniace, ove è oggi in servizio, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 comma 5 c.p.c..

¹ A019 – sostegno.

² Nel seguente ordine 0010, 0009, 0007, 0008, 0006, 0025, 0026, 0012, 0011, 0013, 0014, 0016, 0023, 0024, 0019, 0017.



Viceversa, laddove fosse stato valutato - come doveva - il punteggio relativo ai servizi svolti e debitamente dichiarati presso scuole paritarie, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle **ulteriori punti 27** (3 x ciascuno degli 9 anni in questione) e pertanto avrebbe maturato un **punteggio complessivo di punti 55** (ed ulteriori 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

Qualora fosse stato riconosciuto detto punteggio, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda.

Invero, come emerge dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali, **hanno ottenuto, con minore punteggio rispetto a quello cui la ricorrente avrebbe avuto diritto con la valutazione del servizio su scuola paritaria,**

i seguenti docenti

Catania	A019	B1	MALFITANA	FRANCESCO	38,00	LICEO CLASSICO E
LICEO SCIENZE UMANE						
Catania	A019	B1	GIGANTI MARIA	41,00	IPSIA E.FERMI	DISCIPLINE
GIURIDICHE ED ECONOMIC.						
Catania	A019	B1	MASI CONA	21/11/1969	49,00	CUCUZZA-EUCLIDE
SEDE IPSSAR						
Catania	A019	B1	LANDO FRANCESCO	NUNZIO	54,00	IPSSA
I.P.S.S.A.R."KAROL WOJTYLA"CATANIA						
Palermo	A019	B1	CASTRONOVO	ANGELO	39,00	SIC0000017 SICILIA
AMBITO 0017						
Palermo	A019	B1	LA SALA FRANCESCA	44,00	SIC0000020	SICILIA
AMBITO 0020						
Palermo	A019	B1	FALDETTA	ALESSANDRA	51,00	ITI MAJORANA
Palermo	A019	B1	BRUNO GIUSEPPE		52,00	IM REGINA
MARGHERITA						
Palermo	A019	B1	RUSSO SIMONE	53,00	SIC0000020	SICILIA
AMBITO 0020						
Ragusa	A019	B1	GUERRIERI CIACERI	EMANUELE	30,00	ARCHIMEDE
Ragusa	A019	B1	VITALE SALVATORE		56,00	LICEO G. VERGA
Ragusa	A019	C	LAVENIA CONCETTA		51,00	SIC0000024
SICILIA AMBITO 0024						
Ragusa	A019	C	DIBENEDETTO	SANTO	52,00	SIC0000023
SICILIA AMBITO 0023						
Ragusa	A019	C	LO GIUDICE	ALBERTO	54,00	SIC0000023
SICILIA AMBITO 0023						
Ragusa	A019	C	PINNA FRANCESCO		54,00	SIC0000023
SICILIA AMBITO 0023						
Ragusa	A019	C	ACCARDI VINCENZA MARIA A		56,00	SIC0000023
SICILIA AMBITO 0023						
Ragusa	A019	C	SPOTO LAURA		56,00	SIC0000023
SICILIA AMBITO 0023						
Siracusa	A019	C	STENDARDO VITO	51,00	SIC0000026	SICILIA
AMBITO 0026						
Siracusa	A019	C	GIACALONE GIUSEPPE MARIA		55,00	SIC0000026
SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	A019	C	DI MAURO SANTO MARCO MARIO	56,00	SIC0000026	
SICILIA AMBITO 0026						

Tra i predetti nominativi, vi sono sia casi di docenti che partecipavano alla medesima fase B1 di mobilità, come la ricorrente, sia docenti che



partecipavano alla fase successiva C, che mai, in ogni caso, avrebbero potuto precedere la ricorrente (anche se con maggior punteggio).

Ma non è tutto.

Come detto, la ricorrente ha partecipato alla fase B1 della mobilità, mentre i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui legge 107/2015 reclutati dalla graduatoria di merito del concorso 2012 partecipavano alla fase B3.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali della regione Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, sebbene dotati di punteggio di gran lunga inferiore anche a quello riconosciuto alla ricorrente medesima dall'Amministrazione (anche senza considerare il servizio su scuola paritaria), pari a 28 punti (più ulteriori 6 per ricongiungimento al coniuge).

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, e dall'estratto sotto riportato, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a 28 punti, sono i seguenti:

Agrigento A019 AMBITO 0003	B3	PARISI ROSSELLA	15,00	SIC0000003	SICILIA
Agrigento A019 AMBITO 0003	B3	RICCOBONO PAOLA	18,00	SIC0000003	SICILIA
Agrigento A019 AMBITO 0003	B3	SFERLAZZA MARIA CARMELA	28,00	SIC0000003	SICILIA
Caltanissetta SICILIA AMBITO 0004	A019 B3	TRAVERSA VALENTINA	21,00	SIC0000004	
Catania A019 SICILIA AMBITO 0009	B3	LEONARDI ALESSANDRO PIO	13,00	SIC0000009	
Catania A019 SICILIA AMBITO 0009	B3	SCIUTO CHIARA	15,00	SIC0000009	
Catania A019 AMBITO 0009	B3	FANARA CRISTINA	20,00	SIC0000009	SICILIA
Catania A019 SICILIA AMBITO 0009	B3	RUBBINO SAMANTA	23,00	SIC0000009	
Catania A019 AMBITO 0007	B3	PINZONE ANNA LISA	24,00	SIC0000007	SICILIA



Catania	A019	B3	RUSSO	VINCENZO	24,00	SIC0000007	SICILIA
AMBITO 0007							
Catania	A019	B3	BEVILACQUA	MARIA STEFANIA TERESA	26,00	SIC0000010	
SICILIA AMBITO 0010							
Catania	A019	B3	CIPOLLA	MARIO	26,00	SIC0000010	SICILIA
AMBITO 0010							
Catania	A019	B3	PRINCIPATO	ALESSANDRA LUCIA	27,00	SIC0000006	
SICILIA AMBITO 0006							
Catania	A019	B3	DORIA	MARIA ROSA	28,00	SIC0000007	
SICILIA AMBITO 0007							
Messina	A019	B3	ABATE	PATRIZIA	12,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	GERACI	LIVIA MARIA	12,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	MUSCARELLO	SALVINO	12,00	SIC0000016	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	VISCO	ANTONELLA	12,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	LEMBO	PIERFRANCESCO	14,00	SIC0000016	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	BONASERA	FABIO	16,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	COSENZA	DANIELA	16,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	DE DOMENICO	DANIELA	16,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	LAUDANI	SALVATORE	16,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	LEO	DOMENICA	18,00	SIC0000015	
SICILIA AMBITO 0015							
Messina	A019	B3	BEVACQUA	DANIELE	18,00	SIC0000016	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	FOGLIANI	SIMONE	18,00	SIC0000016	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	FAMULARI	PATRIZIA	18,00	SIC0000016	
SICILIA AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	ADAMO	GIUSEPPE	25,00	SIC0000016	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	A019	B3	LEONE	LUIGI	26,00	SIC0000015	
SICILIA AMBITO 0015							
Palermo	A019	B3	COMPARATO	DANIELA MARIA	12,00	SIC0000020	
SICILIA AMBITO 0020							
Palermo	A019	B3	VETRI	BARTOLO	12,00	SIC0000020	
SICILIA AMBITO 0020							
Palermo	A019	B3	PROVINZANO	GIUSEPPINA	18,00	SIC0000022	
SICILIA AMBITO 0022							
Palermo	A019	B3	SCHIRO'	ALESSANDRA	21,00	SIC0000017	
SICILIA AMBITO 0017							
Palermo	A019	B3	LO RITO	ALESSANDRO	21,00	SIC0000019	
SICILIA AMBITO 0019							
Palermo	A019	B3	MONTEROSSO	ANGELO	21,00	SIC0000020	SICILIA
AMBITO 0020							
Palermo	A019	B3	PECORAINO	FABIO	21,00	SIC0000020	
SICILIA AMBITO 0020							
Ragusa	A019	B3	ESPOSITO	SALVATORE	12,00	SIC0000023	
SICILIA AMBITO 0023							
Ragusa	A019	B3	LA ROSA	MARIA GRAZIA	18,00	SIC0000023	SICILIA
AMBITO 0023							
Ragusa	A019	B3	NIGITA	FRANCESCA	18,00	SIC0000023	
SICILIA AMBITO 0023							
Ragusa	A019	B3	CILIA	SALVATORE	21,00	SIC0000023	
SICILIA AMBITO 0023							
Ragusa	A019	B3	IANNIZZOTTO	SALVINA	21,00	SIC0000023	SICILIA
AMBITO 0023							
Ragusa	A019	B3	CALCATERRA	LIDIA	25,00	SIC0000023	
SICILIA AMBITO 0023							
Siracusa	A019	B3	GALLO	ELISABETTA	12,00	SIC0000025	
SICILIA AMBITO 0025							
Siracusa	A019	B3	PATERNO'	TEODORA	15,00	SIC0000025	
SICILIA AMBITO 0025							
Siracusa	A019	B3	ILACQUA	GIUSEPPE	18,00	SIC0000025	
SICILIA AMBITO 0025							
Siracusa	A019	B3	CICERO	SEBASTIANO	24,00	SIC0000026	
SICILIA AMBITO 0026							
Siracusa	A019	B3	ANDOLINA	ANDREA	25,00	SIC0000025	
SICILIA AMBITO 0025							



Trapani	A019	B3	GIORGI CATERINA	12,00	SIC0000027	
			SICILIA AMBITO 0027			
Trapani	A019	B3	BARBIERA FRANCESCA	16,00	SIC0000027	
			SICILIA AMBITO 0027			
Trapani	A019	B3	CAUSI GIOVANNI CARLO	19,00	SIC0000027	SICILIA
			AMBITO 0027			
Trapani	A019	B3	CALIA CATERINA	22,00	SIC0000027	
			SICILIA AMBITO 0027			
Trapani	A019	B3	ANGELO PATRIZIA	24,00	SIC0000027	
			SICILIA AMBITO 0027			
Trapani	A019	B3	GIACALONE SERGIO	27,00	SIC0000027	
			SICILIA AMBITO 0027			

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 **nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c)**, ma assunti, in quanto idonei, mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3³*) della mobilità, successiva a quella della ricorrente (*Fase B1⁴*), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase B punto 2.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

³ La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C

⁴ Riguarda gli assunti in fase B e C da GAE con legge 107.



Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i posti dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012⁵, che sono stati accantonati.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 28 punti (più ulteriori 6 per il ricongiungimento al coniuge – senza contare il punteggio per il servizio svolto in scuola paritaria), è stata trasferita a Roma, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania ben 10 docenti, sebbene dotati di un punteggio di gran lunga inferiore.**

La ricorrente ha anche proposto istanza di tentativo di conciliazione, rimasta però priva di riscontro.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, sia per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio svolto presso le scuole paritarie sia per la precedenza/accantonamento riconosciuti ai docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE PARITARIE

⁵ cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1. (*all n. 7*)



La condotta dell'Amministrazione, laddove non riconosce alcun punteggio per il servizio prestato in scuola paritaria, è palesemente illegittima per i seguenti motivi

ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole



statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione (“*agli effetti della carriera*”) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole “*pareggiate*” e “*parificate*”: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 “*nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che*



economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa" (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

Vale anche richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016 e Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016, Tribunale di Lanciano, ordinanza 4.11.2016) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole



scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ov’è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

Sempre secondo le predette pronunce, “diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l’art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: *”i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*, la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, quindi, come la domanda di mobilità trasmessa dalla ricorrente ponesse perfettamente in grado l’Amministrazione di operare tale valutazione.

I servizi predetti risultavano, infatti, analiticamente allegati e descritti dalla ricorrente in seno alla domanda di mobilità⁶ proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente.

⁶ Cfr. Dichiarazione servizi ulteriori di cui si chiede la valutazione, allegata alla domanda.



Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato come emerge dal certificato di servizio in atti.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania e, in ogni caso, negli altri ambiti della regione Sicilia.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 27 punti, (3 x ciascuno dei 9 anni in questione) relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 27 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), avrebbero realizzato il trasferimento sperato. Invero, aggiungendo al punteggio di 28 punti riconosciuti, l'ulteriore punteggio spettante per il servizio pre ruolo in scuola paritaria pari a 27 punti (3 punti per anno scolastico), la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 55 punti.

Dalla disamina sopra effettuata, e dalla documentazione allegata, emerge come numerosi docenti con punteggi inferiore a 55 punti abbiano ottenuto il



trasferimento presso uno degli ambiti della regione Sicilia indicati anche dalla ricorrente in domanda.

*** **

A prescindere dalla valutazione del servizio preruolo prestato in scuola paritaria, la ricorrente è stata comunque gravemente penalizzata tenuto conto che è stata preceduta nel trasferimento, dai docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 ed assunti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, sulla scorta di un illegittimo accantonamento di posti in loro favore.

Ed invero.

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”⁷.

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla

⁷ art. 462



base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”⁸.

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERA A), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015 e partecipava alla fase B1 della mobilità, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)⁹ della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da

⁸ art. 463, comma 1

⁹ i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.



graduatorie di merito del concorso 2012) partecipava alla fase B3, quindi successiva alla fase B1.

Alla luce di tale circostanza (partecipazione a differenti fasi della mobilità), quindi, **tali docenti avrebbero dovuto essere movimentati dopo quelli partecipanti alla fase B1, a maggior ragione se con minor punteggio.**

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso¹⁰ venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, venga movimentato nella fase B1.

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato dopo i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince però che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello

¹⁰ Personale di cui al comma 96 lett. a).



(nazionale) destinato al personale reclutato da GAE, e con un accantonamento di posti.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

La previsione di accantonamento dei posti in favore dei neo immessi in ruolo reclutati da graduatoria di merito del concorso 2012 (per di più semplici idonei e non vincitori), equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.



Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e stravolgendo la precedenza prevista dalla legge 107 in favore dei docenti immessi in ruolo antecedentemente all'a.s. 2014/2015, ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, per espressa previsione di legge, andava movimentata prima.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, che partecipavano ad una fase successiva (B3) rispetto a quella cui partecipava la ricorrente, con punteggio, e posizione di gran lunga deteriore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniore rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima.**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa,



in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**¹¹.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**¹² sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei

¹¹ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

¹² Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.*

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato**¹³, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del*

¹³ Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

Sulla piena applicazione del principio del merito, regolato da graduatoria, nella materia che ci occupa, è stato peraltro recentemente ribadito dalla giurisprudenza già formatasi sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017¹⁴.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 28 (+6 per ricongiungimento al coniuge) punti è stata trasferita a Roma, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 13 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti idonei del concorso 2012 assunti nell'a.s. 2015/2016 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello assunto entro l'a.s. 2014/2015, anzi la norma di legge dice l'esatto opposto.

¹⁴ Cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 16.09.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016, Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016, Tribunale di Lecce, ordinanza 19.10.2016, Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza 13.10.2016.



Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale assunto anteriormente all'a.s. 2014/2015, che consenta addirittura di derogare all'ordine della graduatoria rappresentato dal punteggio riconosciuto ai fini della mobilità.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria stravolgendo il principio del punteggio ha determinato:

in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;

il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso, e così aveva previsto lo stesso legislatore della legge 107/2015;



il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;

la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto entro l'a.s. 2014/2015, così come prevedeva il piano straordinario di mobilità di cui alla L.107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità e si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo*



nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...”.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.



E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3 e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "*Fonti*" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;



della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce:

“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto



alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine e, di contro, docenti con punteggio di gran lunga più basso che, per di più, partecipavano ad una fase di mobilità (B3) successiva a quella (B1) cui partecipava la ricorrente, hanno invece ottenuto il trasferimento.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare l'"algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.



Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti,

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegare al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;
- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;
- **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità sia nella procedura per l'a.s. 2016/2017 sia nelle procedure a seguire, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, come dichiarato in allegato alla domanda di mobilità;**
- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il



punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia (ambiti 0010, 0009, 0007, 0008, 0006, 0025, 0026, 0012, 0011, 0013, 0014, 0016, 0023, 0024, 0019, 0017) e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso uno degli ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

In ogni caso

previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016, in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 sulla base del criterio del punteggio con precedenza rispetto al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, o comunque contestualmente ad esso, nel rispetto del criterio selettivo per punteggio;

in via subordinata, deliberata preliminarmente la *rilevanza* per il presente giudizio e *la non manifesta infondatezza della questione*, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto 4 del presente ricorso, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;



Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 in uno degli ambiti della provincia di Catania indicati in domanda o, in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, negli ambiti delle provincie viciniori per come richiesto nella domanda di mobilità medesima (ambiti 0010, 0009, 0007, 0008, 0006, 0025, 0026, 0012, 0011, 0013, 0014, 0016, 0023, 0024, 0019, 0017).

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda di mobilità con allegati; valutazione domanda di mobilità; certificati di servizio; Tabella valutazione titoli; CCNI 8.04.2016; CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008; richiesta tentativo di conciliazione; estratto bollettino trasferimenti; DM 356/2014; OM 241/2016; nota Assessorato istruzione.

Avv. Dino Caudullo

